



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 41 del 12/07/2022

- 1) Le news di luglio
- 2) La gestione delle casse previdenziali professionali
- 3) La bolletta doganale assume sembianze elettroniche
- 4) Lavori autonomi in attesa del bonus da 200 euro
- 5) Decreto semplificazioni

1) Le news di luglio

Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2021

Il Mef, con il comunicato stampa n. 125 del 28 giugno 2022 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2021.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 55 euro (in luogo dei 48,00 euro previsti per l'annualità precedente).

I trasporti effettuati all'interno del Comune, invece, scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello precedente.

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi; anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello dei Redditi.

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche un'ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche leasing) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

Anche per questo anno, come per lo scorso, pare non confermato il recupero del contributo del SSN.

Cessione dei crediti d'imposta in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022 viene approvato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta, con le rispettive istruzioni e specifiche tecniche. Il decreto attuativo esplicita che i beneficiari del credito d'imposta potranno utilizzare tale aiuto in compensazione, con un modello F24, o attraverso la cessione integrale del credito. Quest'ultima opzione è entrata in vigore dal 7 luglio ed avrà scadenza il 21 dicembre 2022.

La comunicazione della cessione avviene attraverso un modello apposito denominato "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", che deve essere inviato direttamente dal beneficiario del credito (cedente) o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

I cessionari possono utilizzare il credito d'imposta ricevuto dal cedente esclusivamente in compensazione, anche in più soluzioni, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio 2022

L'INAIL ha prorogato al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale. Pertanto, rimane attivo l'apposito servizio online dell'INAIL nel quale i datori di lavoro pubblici e privati possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali.

Decontribuzione Sud: proroga fino a dicembre 2022

Il 24 giugno 2022, con comunicato stampa pubblicato dal Ministero per il Sud, ha reso noto che è stata prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità di beneficiare della cd. "Decontribuzione Sud" per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia.

EBIPRO: da luglio rimborso delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico

EBIPRO (Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali), con Regolamento di giugno 2022, ha comunicato che rimborserà ai lavoratori dipendenti parte delle spese sostenute a titolo personale per l'utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Per poter accedere al beneficio il datore dev'essere in regola con i versamenti alla bilateralità ossia agli enti C.A.DI.PROF/E.BI.PRO. ed il lavoratore deve avere un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta.

La persona iscritta può presentare una sola domanda valida per tutto l'anno ed è consentito il rimborso del 50% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di 200 euro. Inoltre, l'Ente precisa che per le sole spese sostenute:

- nell'anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre 2021), la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale, solo per quest'anno di prima attivazione, tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2022;
- a partire dall'anno 2022, la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese.

Edilizia: congruità della manodopera e approvazione percentuali del costo del lavoro

La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), con notizia del 28 giugno 2022, informa che le parti sociali dell'edilizia hanno:

- definito le percentuali di incidenza della manodopera per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata a decorrere dal 1° agosto 2022;
- convenuto l'introduzione della sottocategoria dell'OG3 per i lavori di bitumatura, con indice di congruità pari al 6%.

Auto elettriche dei dipendenti, la ricarica entra nel welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 329 del 10 giugno 2022, ha chiarito che, il servizio di ricarica gratuito

- che la Società intende offrire a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica);
- sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

Il relativo benefit può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente ed utilizzato come strumento di welfare aziendale.

2) La gestione delle casse previdenziali professionali

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al reddito 2021, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si riportano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Da alcuni anni si è diffusa, inoltre, tra gli enti che gestiscono le casse private la possibilità di effettuare i pagamenti dovuti per i contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità utilizzando il modello di pagamento F24.

Le casse private che consentono ad oggi la facoltà di utilizzare il modello F24 (al posto del bollettino Mav, dell'avviso di pagamento PagoPa o dell'addebito diretto SDD) sono aumentate nel corso degli ultimi anni, seppure vi siano tutt'ora degli enti (quali ad esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti o la cassa nazionale del notariato) che non consentono l'utilizzo del modello F24 e conseguentemente, il possibile utilizzo in compensazione di crediti Irpef emergenti dai modelli dichiarativi con debiti previdenziali.

A distanza di 8 anni dal decreto del 10 gennaio 2014, si riepilogano in tabella nell'ultima colonna gli Enti che hanno provveduto a deliberare la facoltà di effettuare i versamenti dei contributi previdenziali soggettivo, integrativo e maternità mediante l'utilizzo del modello F24.

I portali di ogni cassa richiedono l'accesso con le credenziali del singolo iscritto al fine di generare i modelli F24 per il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo 2021.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2021	F24
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2022 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2022, 2° acconto entro il 5 agosto 2022 e saldo entro il 15 novembre 2022 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate	SI
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2022	NO
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022	SI
Biologi	www.enpab.it	Modello 1/2022 entro il 30 luglio 2022	1° rata entro il 30 settembre 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022	SI

Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello Red/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	Rateizzazione dal 30/09/2022	SI
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2022 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2022 oppure in 4 rate	NO
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 1° agosto 2022 in via telematica	Rateizzazione	SI
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2021	NO
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022	Saldo entro il 30 settembre 2022 o rateizzazione	SI
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022	31 ottobre 2022 oppure in 3 rate (31 ottobre 2022 – 30 novembre 2022 – 31 dicembre 2022)	SI
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello Uni/2022 entro il 10 settembre 2022 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2022	SI
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello dichiarazione 2022 entro il 31 ottobre 2022 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 3 rate	SI
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2022 per la quota B entro il 31 luglio 2022 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2022 oppure in 2 rate o in 5 rate	NO
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza	NO
Periti industriali	www.eppi.it	Modello Eppi 03 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2022	SI
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 3 ottobre 2022 in via telematica	Saldo entro il 3 ottobre 2022	SI
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2022 entro il 30 novembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2023	NO

3) La bolletta doganale assume sembianze elettroniche

Dal 9 giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane ha soppresso il modello della bolletta doganale e l’ha sostituito con una nuova procedura informatica. La nuova bolletta elettronica introduce una serie di nuovi “Prospetti” quali:

- “prospetto di riepilogo ai fini contabili”: al fine di consentire agli operatori di assolvere agli obblighi IVA connessi alla registrazione delle bollette doganali, è stato introdotto un prospetto di riepilogo in modo tale da garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione;
- “prospetto di svincolo” fornito dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività di controllo della Guardia di Finanza;
- “prospetto sintetico della dichiarazione” rilasciato successivamente all’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa.

Questi prospetti sono disponibili sul Portale Unico delle Dogane e Monopoli (PUDM) previa autorizzazione per la consultazione.

Il nuovo sistema di trasmissione prevede l’invio del file al sistema dell’Agenzia delle Entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.

Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:

H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Le già menzionate dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio-registro-numero dichiarazione – CIN – data.

4) Lavoratori autonomi in attesa del bonus da 200 euro

Il 27 giugno 2022, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2580 nel quale ha reso noto che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta del bonus pari a 200 euro introdotto dal D.L. 50/2022 cd. Decreto “Aiuti”. Di seguito l’elenco dei lavoratori che possono presentare la domanda:

- i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori domestici, stagionali, a tempo determinato;
- i lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

La domanda può essere presentata tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” - “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” selezionando preliminarmente la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle messe a disposizione:

- indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Nel messaggio INPS in oggetto vengono indicate anche le date utili entro cui presentare la domanda:

- il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino essere titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono: Spid di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

Titolari di partita IVA

Il Decreto Aiuti ha previsto la possibilità di beneficiare dell’indennità una tantum anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps. A tal fine, era atteso un provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto nel quale sarebbero stati chiariti i requisiti, le modalità di erogazione e le tempistiche. Tuttavia, alla data odierna, non sono sopraggiunti chiarimenti in merito.

5) Decreto Semplificazioni

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

ARTICOLO	CONTENUTO															
Articolo 3	<p>Modifiche al calendario fiscale</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre (LIPE); • elenchi Intrastat; • obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat; • termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno. <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <table border="1" data-bbox="571 826 1490 1579"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 826 871 866">Adempimento</th> <th data-bbox="871 826 1177 866">Scadenze abrogate</th> <th data-bbox="1177 826 1490 866">Nuove scadenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 866 871 943">Liipe secondo trimestre</td> <td data-bbox="871 866 1177 943">16 settembre 2022</td> <td data-bbox="1177 866 1490 943">30 settembre 2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 943 871 1055">Intrastat</td> <td data-bbox="871 943 1177 1055">25 del mese successivo al periodo di riferimento</td> <td data-bbox="1177 943 1490 1055">30 del mese successivo al periodo di riferimento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1055 871 1543">Imposta di bollo su fatture elettroniche</td> <td data-bbox="871 1055 1177 1543"> - 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre </td> <td data-bbox="1177 1055 1490 1543"> - 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre </td> </tr> <tr> <td data-bbox="571 1543 871 1579">Imposta di soggiorno</td> <td data-bbox="871 1543 1177 1579">30 giugno 2022</td> <td data-bbox="1177 1543 1490 1579">30 settembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Adempimento	Scadenze abrogate	Nuove scadenze	Liipe secondo trimestre	16 settembre 2022	30 settembre 2022	Intrastat	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento	Imposta di bollo su fatture elettroniche	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre	Imposta di soggiorno	30 giugno 2022	30 settembre 2022
Adempimento	Scadenze abrogate	Nuove scadenze														
Liipe secondo trimestre	16 settembre 2022	30 settembre 2022														
Intrastat	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento														
Imposta di bollo su fatture elettroniche	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre														
Imposta di soggiorno	30 giugno 2022	30 settembre 2022														
Articolo 14	<p>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</p> <p>Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.</p>															
Articolo 38	<p>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs n. 230/2021 in merito all' "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".</p>															

	<p>Le nuove disposizioni riconoscono la possibilità di beneficiare dell'assegno unico e universale anche ai nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.</p> <p>Inoltre, limitatamente all'anno 2022, l'importo pari a 175 euro mensili è riconosciuto, oltre che a ciascun figlio minorenni, anche per ciascun figlio a carico con disabilità senza limiti di età. In particolare, l'articolo 38 in esame indica che la maggiorazione deve essere calcolata in modo progressivo all'aggravarsi delle condizioni di disabilità, come definita ai fini ISEE, equivalenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, • 95 euro mensili in caso di disabilità grave, • 85 euro mensili in caso di disabilità media. <p>Per l'anno 2022, nel caso di nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico e universale sono incrementati di 120 euro al mese.</p> <p>Per l'anno 2023, l'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. n. 230/2021 come modificato dall'articolo in esame, prevede che, per ciascun figlio maggiorenne fino compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato, come sopra indicati, pari a 80 euro mensili. Sempre per l'anno 2023, per ciascun figlio a carico con disabilità di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili.</p>
<p>Articolo 39</p>	<p>Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa</p> <p>Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, viene istituito un fondo destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, per promuovere e potenziare le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivolte a favorire il recupero rispetto alle criticità che sono emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; • finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
<p>Articolo 42</p>	<p>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri</p> <p>Viene ridotto a 30 giorni il termine per il rilascio, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, del nullaosta al lavoro subordinato per i lavoratori stranieri. I 30 giorni decorrono dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022, e riguardano sia le istanze presentate a seguito del decreto flussi per l'anno 2022, che le domande che saranno presentate con il prossimo decreto flussi.</p>

	<p>Per i lavoratori stagionali, il comma 1 dell'art. 42 prevede una forma di silenzio assenso al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; • il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno. <p>Decorso il termine di 30 giorni, senza che siano intervenuti elementi osativi, viene rilasciato il nulla osta che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale attraverso l'instaurazione del rapporto di lavoro.</p> <p>L'art. 42 interviene modificando anche il termine per il rilascio del visto d'ingresso in Italia, che si riduce a 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, per i casi in cui sia richiesto sulla base del nullaosta al lavoro subordinato e stagionale. Infatti, a seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more di tale sottoscrizione il datore di lavoro ha il dovere di garantire la disponibilità di un alloggio, per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e dell'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.</p> <p>I cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022, al fine del rilascio del nullaosta in modalità semplificata, devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici o aver soggiornato in Italia precedentemente. In base al D.L. Semplificazioni i cittadini presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, dopo aver ottenuto il nulla osta, possono essere immediatamente assunti senza aspettare il visto d'ingresso.</p>
<p>Articolo 43</p>	<p>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</p> <p>Vengono introdotte procedure di semplificazione per il rilascio del permesso di lavoro subordinato, per i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022 indicando in particolare i casi osativi al rilascio del permesso. Pertanto, non sono ammessi alle procedure semplificate per il rilascio del permesso di soggiorno i cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione; • che siano segnalati, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; • che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 cpp, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 cpp o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

	<ul style="list-style-type: none">• che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;• nei confronti dei quali, al 22 giugno 2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che risultino condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di cui all'art. 10-bis del D.Lgs n. 286/1998.
Articolo 44	Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999 Per gli anni 2021 e 2022, in relazione agli ingressi previsti dai decreti, il compito di verifica requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è affidata in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. All'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati